



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 17.10.2003
COM(2003) 613 definitivo

2003/0239 (CNS)

Proposta di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

che modifica la direttiva 90/434/CEE, del 23 luglio 1990, relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d'attivo ed agli scambi d'azioni concernenti società di Stati membri diversi

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. INTRODUZIONE

1. Il Consiglio europeo di Lisbona del marzo 2000¹ ha fissato nelle sue conclusioni l'obiettivo strategico per l'Unione europea di divenire l'economia basata sulla conoscenza più competitiva e dinamica del mondo, in grado di realizzare una crescita economica sostenibile con nuovi e migliori posti di lavoro e una maggiore coesione sociale. L'obiettivo è stato reiterato dal Consiglio europeo di Stoccolma del marzo 2001². Il Consiglio di Lisbona invitava anche a sviluppare nell'UE un contesto generale favorevole alle attività economiche.
2. Nel luglio 1999, il Consiglio dei ministri ha incaricato la Commissione di studiare l'incidenza delle disposizioni fiscali che costituiscono un ostacolo allo svolgimento di attività economiche transfrontaliere nel mercato interno e di proporre opportuni rimedi. Nel contesto creato dal Consiglio di Lisbona assume particolare importanza l'analisi delle imposte sulle società, poiché l'imposizione delle società può svolgere un ruolo importante nel conseguimento degli obiettivi stabiliti dal Consiglio. I servizi della Commissione hanno dunque condotto uno studio in materia di imposte sulle società.
3. Basandosi sulle conclusioni di tale studio³ la Commissione ha elaborato una comunicazione⁴ nella quale esamina, tra l'altro, in che misura gli attuali regimi di imposte sulle società nel mercato interno causino inefficienze e impediscano agli operatori di sfruttare al massimo i vantaggi di tale mercato. Una situazione di questo genere determinerebbe una diminuzione del benessere nell'UE e un pregiudizio per la competitività delle imprese europee e sarebbe perciò in contraddizione con gli obiettivi fissati a Lisbona. Nella comunicazione la Commissione espone il suo punto di vista su ciò che sarebbe necessario fare e che può essere realisticamente realizzato nel campo della fiscalità delle imprese nell'UE nei prossimi anni, per adattare tale fiscalità al nuovo contesto economico e per rendere ancora più efficiente il mercato interno eliminando gli ostacoli fiscali. A tal fine è stata presentata una serie di iniziative concrete.

¹ Conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Lisbona del 23-24 marzo 2000, Comunicato stampa n. 100/1/01 del 24.3.2000, pubblicato sul sito Internet del Consiglio dell'Unione europea (<http://ue.eu.int>).

² Conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Stoccolma del 23-24 marzo 2001, Comunicato stampa n. 100/1/00 del 24.3.2001, pubblicato sul sito Internet del Consiglio dell'Unione europea (<http://ue.eu.int>).

³ Documento di lavoro dei servizi della Commissione "Company taxation in the internal market" SEC(2001) 1681.

⁴ Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale: "Verso un mercato interno senza ostacoli fiscali - Strategia per l'introduzione di una base imponibile consolidata per le attività di dimensione UE delle società", COM(2001) 582 def.

4. Nel 2001 la Commissione ha adottato un'altra comunicazione sulla politica fiscale dell'Unione europea⁵, nella quale individua obiettivi generali oltre a una serie di priorità specifiche in materia di imposizione diretta e indiretta. In particolare, per quanto riguarda l'imposizione delle società, essa mette in evidenza che attualmente le riorganizzazioni delle società sono spesso accompagnate da fusioni e acquisizioni transfrontaliere, per cui agli oneri fiscali normali si somma generalmente un'imposta "una tantum".
5. Per conseguire gli obiettivi di Lisbona, occorre favorire la mobilità transfrontaliera delle imprese nonché eliminare o ridurre gli ostacoli. Le implicazioni sociali che ne conseguono rientrano nel campo di applicazione delle altre politiche comunitarie, delle diverse direttive sull'informazione e sulla consultazione dei lavoratori e dell'iniziativa denominata "Anticipare e gestire il cambiamento: un approccio dinamico agli aspetti sociali delle ristrutturazioni delle imprese", nonché nelle altre iniziative per il settore occupazionale.
6. Nel 2001 è stato adottato anche lo statuto della società europea (Societas Europaea - SE)⁶, con il quale si intende contribuire al completamento del mercato interno e alla diffusione dei miglioramenti che esso apporta sul piano economico e sociale in tutta la Comunità. In questa prospettiva, lo statuto della SE fornisce il quadro giuridico entro il quale le strutture di produzione possono essere adattate alla dimensione comunitaria e si può procedere alla ristrutturazione di imprese su scala europea. Il successo della SE dipende fortemente dal regime fiscale ad essa applicabile: una simile società dovrebbe potersi giovare anzitutto dell'intero corpus di disposizioni armonizzate relative all'imposizione delle società.
7. Nel 2003⁷ è stato inoltre adottato lo statuto della società cooperativa europea (SCE), che dovrebbe ugualmente poter beneficiare dell'intero corpus di disposizioni armonizzate relative all'imposizione delle società.
8. L'articolo 8 dello statuto della SE e l'articolo 7 dello statuto della SCE autorizzano il trasferimento tra Stati membri delle sedi sociali rispettive. Questa espressione di una libertà fondamentale, la libertà di stabilimento, non deve essere compromessa né da norme fiscali discriminatorie né da restrizioni, svantaggi o distorsioni derivanti dalle disposizioni tributarie degli Stati membri che violano le disposizioni del trattato CE. Per motivi di chiarezza, tuttavia, occorre inserire nella direttiva disposizioni esplicite in merito.

⁵ Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale: "La politica fiscale dell'Unione europea - Priorità per gli anni a venire", COM(2001) 260 def., GU C 284 del 10.10.2001.

⁶ Regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio dell'8 ottobre 2001 relativo allo statuto della Società europea (SE) e direttiva 2001/86/CE del Consiglio dell'8 ottobre 2001 che completa lo statuto della società europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori, GU L 294 del 10.11.2001.

⁷ Regolamento (CE) n. 1435/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativo allo statuto della Società cooperativa europea (SCE) e direttiva 2003/72/CE del Consiglio, del 22 luglio 2003, che completa lo statuto della società cooperativa europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori, GU L 207 del 18.8.2003.

9. Di fronte agli ostacoli di ordine fiscale a cui deve far fronte l'attività transfrontaliera delle imprese, è necessario prendere l'iniziativa per assicurare il corretto funzionamento del mercato interno. In forza dell'articolo 94 del trattato CE, la Commissione ha la facoltà di proporre al Consiglio direttive volte al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che abbiano un'incidenza diretta sull'instaurazione o sul funzionamento del mercato comune.
10. In certi casi, la direttiva relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d'attivo e agli scambi d'azioni concernenti società di Stati membri diversi (direttiva sulle fusioni)⁸ fornisce già una soluzione all'ostacolo transfrontaliero costituito dall'elevato onere fiscale delle ristrutturazioni d'impresa. È tuttavia possibile ampliare ulteriormente il campo di applicazione della direttiva e migliorare i metodi di riporto dell'imposizione tutelando al tempo stesso gli interessi finanziari degli Stati membri.
11. Nel 1993 la Commissione ha presentato una proposta contenente due modifiche della direttiva sulle società madri e figlie⁹. La prima doveva consentire l'applicazione della direttiva a tutte le imprese soggette all'imposta sulle società, indipendentemente dalla loro forma giuridica.
12. La seconda modifica riguardava l'esenzione, in certi casi, delle plusvalenze derivanti da fusioni e scissioni, ad esempio quando la società beneficiaria del conferimento d'attivo detiene una partecipazione nella società conferente. La fusione o scissione comporta lo scioglimento della società conferente e l'annullamento delle sue azioni. In tal caso, la società beneficiaria ottiene una plusvalenza che corrisponde alla differenza in valore tra le azioni annullate e l'attivo ricevuto. Conformemente all'articolo 7 della direttiva sulle fusioni, questa plusvalenza non dà luogo ad alcuna imposizione purché la società detenga una partecipazione minima nella società conferente. Il concetto di partecipazione, tuttavia, è stato definito in modo diverso rispetto alla direttiva sulle società madri e figlie¹⁰. La modifica proposta ha armonizzato la definizione di partecipazione contenuta nella direttiva sulle fusioni con quella della direttiva sulle società madri e figlie (cfr. anche i paragrafi 24 e 25).
13. Lo studio sull'imposizione delle società pubblicato nel 2001 affronta le stesse questioni. Inoltre, l'esperienza acquisita con l'applicazione della direttiva dopo il 1992 ha messo in evidenza altre carenze, che lo studio espone nei dettagli e per le quali esamina possibili soluzioni.

⁸ Direttiva 90/434/CEE del Consiglio, del 23 luglio 1990, relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d'attivo ed agli scambi d'azioni concernenti società di Stati membri diversi, GU L 225 del 20.8.1990.

⁹ Proposta di direttiva che modifica la direttiva 90/434/CEE del 23 luglio 1990 concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi, COM(93) 293 def., GU C 225 del 20.8.1993.

¹⁰ Direttiva 90/435/CEE del Consiglio, del 23 luglio 1990, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi, GU L 225 del 20.8.1990.

14. La comunicazione della Commissione che ha fatto seguito allo studio sull'imposizione delle società sottolineava quanto fosse importante, dopo aver condotto consultazioni tecniche con gli Stati membri, presentare le necessarie modifiche della direttiva in vigore che armonizza l'imposta sulle società. Nel corso del 2002 i servizi della Commissione hanno indetto varie riunioni del gruppo di lavoro che si occupa di questa materia, durante le quali si è discusso delle questioni pertinenti con delegazioni di esperti degli Stati membri.
15. La presente proposta di direttiva, che modifica la direttiva sulle fusioni, è intesa ad introdurre nel testo della direttiva le modifiche ritenute necessarie in considerazione delle conclusioni e delle comunicazioni indicate sopra. Spesso, le ristrutturazioni che coinvolgono società di Stati membri diversi comportano tuttora per l'industria un onere fiscale elevato. L'obiettivo ultimo è di eliminare gli ostacoli al buon funzionamento del mercato interno ravvisati nei regimi fiscali degli Stati membri. La rimozione dei vari ostacoli fiscali alle attività economiche transfrontaliere esercitate nel mercato interno esigerebbe in ultima analisi l'introduzione di una base imponibile consolidata comune per le attività di dimensioni comunitarie delle società. Tuttavia, in attesa di raggiungere questo obiettivo, sono necessarie misure specificamente mirate per risolvere i problemi fiscali pratici più urgenti delle società che operano a livello internazionale. Tra queste misure vi sono quelle considerate indispensabili per migliorare l'attuale corpus della legislazione dell'UE relativa all'imposizione delle società. In particolare, la presente proposta affronta le materie già trattate nella proposta adottata nel 1993, ma contiene anche disposizioni relative a questioni nuove. Di conseguenza, la precedente proposta di modifica della direttiva sulle fusioni viene ritirata.
16. La prima modifica della direttiva include nel suo campo di applicazione un nuovo tipo di operazione, denominata "split-off", che costituisce una variante delle scissioni di cui all'articolo 2, lettera b), della direttiva sulle fusioni. Si tratta di una scissione limitata o parziale, poiché la società conferente continua ad esistere ma trasferisce, attivamente e passivamente, parte del proprio patrimonio in uno o più rami di attività mediante l'assegnazione ai propri soci di titoli rappresentativi del capitale sociale della società beneficiaria. Un nuovo paragrafo (b a) viene pertanto inserito nell'articolo 2 per la definizione del concetto di "scissione parziale".
17. In caso di split-off si applicherà il sistema di riporto dell'imposizione di cui all'articolo 4 della direttiva, che comporta obbligatoriamente l'integrazione degli elementi d'attivo e di passivo conferiti in una stabile organizzazione della società beneficiaria nello Stato membro della società conferente. La direttiva menzionerà altresì il regime fiscale applicabile ai soci della società conferente. A norma dell'articolo 8 della direttiva, i soci non vengono tassati al momento dell'operazione, ma solo per quanto riguarda le plusvalenze derivanti da un successivo conferimento dei titoli ricevuti. Ai titoli ricevuti, inoltre, sarà attribuito lo stesso valore dei titoli scambiati subito prima dell'operazione. Allo split-off si applicherà un regime fiscale analogo, per cui i soci non verranno tassati al momento dell'operazione. Il valore attribuito ai titoli detenuti nella società conferente, inoltre, sarà diviso tra questi ultimi e i titoli che rappresentano il capitale acquisito della società beneficiaria.

18. Le principali conclusioni dello studio sull'imposizione delle società evidenziano, tra l'altro, il campo di applicazione troppo limitato della direttiva sulle fusioni, che riguarda solo le società elencate nell'allegato. Il Consiglio ECOFIN del 26-27 novembre 2000¹¹ aveva già inserito l'aggiornamento di questo elenco fra le priorità politiche.
19. La questione era già stata affrontata nella proposta di modifica del 1993, che mirava ad estendere la direttiva a tutte le imprese aventi sede in uno Stato membro e in esso soggette all'imposta sulle società. Tuttavia, le asimmetrie constatate tra i diritti commerciali che disciplinano le forme giuridiche delle entità e la diversità delle disposizioni fiscali ad esse applicabili nei vari Stati membri creano notevoli problemi, che erano già emersi quando il Consiglio aveva esaminato la proposta negli anni 1996 e 1997. Le discussioni in sede di Consiglio sono state sospese senza giungere ad una conclusione definitiva. Questa problematica è stata nuovamente discussa con gli Stati membri sotto il profilo tecnico nel quadro del corrispondente gruppo di lavoro della Commissione. L'obiettivo di migliorare il campo di applicazione della direttiva sulle fusioni è stato infine raggiunto nella presente proposta nella misura in cui l'elenco delle entità allegato alla direttiva viene esteso alle forme giuridiche di altre società.
20. Come si è già detto, sono stati adottati di recente lo statuto della SE e quello della SCE, il cui successo presuppone, tra l'altro, l'applicazione alla SE e alla SCE dei vantaggi della direttiva sulle fusioni. Poiché l'allegato della direttiva in questione dovrebbe comprendere anche le società che opereranno in futuro sotto questa nuova forma giuridica, la SE e la SCE figurano tra i nuovi tipi di società di cui si propone l'inclusione nell'elenco delle entità contemplate dalla direttiva.
21. Alcune delle nuove entità che si propone di includere nell'elenco sollevano un problema tecnico particolare. Potrebbe presentarsi il caso di uno Stato membro che tratta un'entità avente sede sul suo territorio come soggetta all'imposta sulle società, mentre un altro Stato membro nel quale ha sede un'impresa che detiene una partecipazione nella predetta entità considera quest'ultima trasparente sotto il profilo fiscale. Il secondo Stato attribuisce il reddito dell'entità all'impresa stabilita sul suo territorio che ha una partecipazione nell'entità e riscuote l'imposta su questa base. Questo Stato membro dovrebbe essere obbligato ad estendere i vantaggi della direttiva anche all'impresa insediata sul suo territorio che ha una partecipazione nell'entità onde evitare la duplice imposizione degli utili.
22. Si verifica una situazione analoga quando i soci di società coinvolte nelle operazioni disciplinate dalla direttiva vengono considerati trasparenti sotto il profilo fiscale. Qualora le persone ed entità con una partecipazione azionaria fossero tassate in occasione delle ristrutturazioni, potrebbero opporsi al coinvolgimento della società in un'eventuale ristrutturazione aziendale. Gli Stati membri dovrebbero essere obbligati ad estendere i vantaggi della direttiva al residente con una partecipazione azionaria, onde evitare la duplice imposizione degli utili.

¹¹ Allegato alle conclusioni della presidenza del Consiglio ECOFIN del 26 e 27 novembre 2000, comunicato stampa 453 n. 13861/00, Bruxelles 26/11/2000, pubblicato sul sito web del Consiglio dell'Unione europea (<http://ue.eu.int>).

23. È stata segnalata inoltre l'incertezza che regna in merito all'applicazione della direttiva alla trasformazione delle filiali in consociate. A norma dell'articolo 4, paragrafo 1 della direttiva, il riporto dell'imposizione delle plusvalenze è possibile quando gli elementi d'attivo e di passivo conferiti rimangono effettivamente collegati con una stabile organizzazione della società acquirente situata nello Stato membro della società conferente. Quando invece una filiale di una società straniera viene trasformata in consociata, gli elementi d'attivo e di passivo conferiti non sono effettivamente connessi ad una stabile organizzazione nello Stato membro della società conferente, ma della società beneficiaria. Si è quindi deplorato che la direttiva sulle fusioni non contempli la trasformazione di una filiale in una consociata, operazione che rientra invece negli obiettivi della direttiva stessa. I diritti di imposizione dello Stato membro rimangono impregiudicati, poiché gli elementi d'attivo e di passivo conferiti continuano a far parte della stessa giurisdizione fiscale.
24. L'articolo 7, paragrafo 2 della direttiva la collega alla direttiva sulle società madri e figlie. In occasione delle fusioni e delle scissioni, una delle società coinvolte riceve elementi d'attivo e di passivo. Può capitare che quest'ultima detenga azioni della società conferente annullate a seguito della riorganizzazione. Il valore degli elementi d'attivo e di passivo ricevuti potrebbe risultare superiore al valore delle azioni annullate a causa di utili non distribuiti o di plusvalenze latenti della società conferente. Come socio della società conferente, la società beneficiaria potrebbe benissimo ricevere questi utili riservati sotto forma di utili distribuiti. Poiché la direttiva sulle società madri e figlie può applicarsi in caso di distribuzione degli utili, quando la società beneficiaria detiene una "partecipazione sufficiente" ai sensi della direttiva sulle società madri e figlie la direttiva sulle fusioni dovrebbe autorizzare la concessione di uno sgravio fiscale analogo nei casi di fusione o scissione. La differenza di valore di cui sopra non deve essere soggetta a imposta.
25. La definizione della "partecipazione sufficiente" necessaria per ottenere l'esenzione, contenuta nell'articolo 7 paragrafo 2 della direttiva sulle fusioni, non corrisponde tuttavia a quella dell'articolo 3 della direttiva sulle società madri e figlie, che prevede lo sgravio della duplice imposizione degli utili solo per le società che soddisfano le condizioni necessarie per poter essere considerate società madri o consociate (partecipazione minima del 25% nel capitale dell'altra società). Anche la direttiva sulle fusioni concede un'esenzione per la plusvalenza alla società madre ma, ai sensi del suo articolo 7, paragrafo 2, sono considerate società madri quelle la cui partecipazione nella consociata supera il 25% del capitale azionario. Poiché le due direttive si basano su criteri diversi, occorre uniformare il concetto di "partecipazione" contenuto nella direttiva sulle fusioni con quello della direttiva sulle società madri e figlie. Le eventuali modifiche in proposito apportate alla direttiva sulle fusioni devono inoltre risultare coerenti con quelle apportate alla direttiva sulle società madri e figlie, dove si propone di ridurre dal 25 al 10% la soglia minima necessaria per essere considerata una società madre o una consociata.
26. I conferimenti d'attivo possono comportare una duplice imposizione. La società che trasferisce un ramo di attività riceve in cambio titoli dalla società beneficiaria. La direttiva non prevede norme per la valutazione dei titoli acquisiti in questo modo. Alcune legislazioni nazionali obbligano la società conferente a calcolare le plusvalenze sul successivo trasferimento dei titoli ricevuti in base al valore contabile che l'attivo conferito aveva prima del conferimento. A norma dell'articolo 4, paragrafo 2, inoltre, la società beneficiaria del conferimento deve calcolare i nuovi ammortamenti e le plusvalenze o le perdite inerenti agli elementi d'attivo e di passivo

trasferiti in base al valore di prima del trasferimento. In questi casi, lo stesso valore viene usato due volte per scopi fiscali, per cui la stessa plusvalenza derivante dall'attivo trasferito viene attribuita a due contribuenti diversi e tassata due volte. Questa duplice imposizione è quindi ascrivibile allo Stato membro della società conferente, il quale tassa il reddito e le plusvalenze ottenuti dalla stabile organizzazione beneficiaria del conferimento e può tassare anche le plusvalenze ottenute dalla società conferente al momento del successivo trasferimento dei titoli ricevuti in cambio dell'attivo conferito. Questa imposizione non è giustificata da alcun motivo obiettivo. In caso di frode fiscale, tuttavia, l'articolo 11, paragrafo 1 della direttiva consente agli Stati membri di rifiutarne il beneficio. Secondo la giurisprudenza della Corte europea di giustizia¹², a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera a) della direttiva spetta agli Stati membri predisporre le procedure interne necessarie per contrastare la frode fiscale nel rispetto del principio di proporzionalità. Se tuttavia si instaurasse una regola generale che escluda automaticamente determinate categorie di operazioni dal vantaggio fiscale, indipendentemente dall'effettiva esistenza di una frode o di un'evasione fiscale, si prenderebbe una misura superiore a quanto necessario per prevenire tali abusi compromettendo il conseguimento della finalità della direttiva. Gli Stati membri possono quindi decidere che ai titoli ricevuti dalla società conferente venga attribuito il loro valore reale al momento del conferimento d'attivo. I diritti di imposizione dello Stato membro rimangono impregiudicati, poiché sarà ancora possibile tassare il reddito o la plusvalenza derivanti dagli elementi d'attivo collegati con lo stabilimento permanente, che continueranno a far parte della stessa giurisdizione fiscale.

27. La duplice imposizione economica può anche falsare gli scambi d'azioni. La società acquirente riceve titoli dai soci della società acquisita. I soci in questione non vengono tassati sulla plusvalenza derivante dallo scambio delle azioni della società acquisita con azioni della società acquirente. A norma dell'articolo 8, paragrafo 2, questo vantaggio fiscale è subordinato alla condizione che il socio non assegni ai titoli ricevuti un valore fiscale superiore a quello che i titoli scambiati avevano immediatamente prima dello scambio di azioni. La plusvalenza sarà tassata in occasione di un successivo conferimento dei titoli acquisiti in questo modo.
28. La direttiva non contiene norme sulla valutazione dei titoli che la società acquirente riceve da questi soci. Alcune legislazioni nazionali obbligano la società acquirente a calcolare le plusvalenze al momento del successivo esito dei titoli ricevuti in base al valore che questi titoli avevano subito prima dello scambio di azioni. Lo Stato membro della società acquirente tiene conto del valore delle azioni scambiate prima dell'operazione. In questi casi, lo stesso valore viene usato due volte per scopi fiscali, per cui la valutazione dà luogo ad una duplice imposizione economica: la stessa plusvalenza derivante dalle azioni conferite viene attribuita a due contribuenti diversi e tassata due volte.
29. In questo caso specifico, la società acquirente ottiene una partecipazione in un'altra società pagando un equo prezzo di mercato. La società in questione deve trasferire ai soci titoli che rappresentano il suo capitale sociale. All'articolo 8, paragrafo 2 viene inserito un nuovo paragrafo, conformemente al quale la società acquirente valuta le azioni ricevute in base al loro valore reale al momento dello scambio di azioni. Questa disposizione eviterà la duplice imposizione economica. I diritti di

¹² Sentenza del 17 luglio 1997 nella causa C-28/95 *Leur-Bloem*, ECR 1997, pag. I-4161.

imposizione degli Stati membri non saranno compromessi, poiché i soci verranno tassati sulla plusvalenza riportata. In caso di frodi fiscali, l'articolo 11, paragrafo 1 della direttiva consente agli Stati membri di rifiutarne i vantaggi (cfr. anche il paragrafo 26).

30. Qualora invece la società acquirente detenga alcune azioni proprie acquistate sul mercato, può decidere di non aumentare il capitale sociale, ma di trasferire in cambio dette azioni proprie. In questo caso specifico, il costo di acquisizione delle azioni proprie può essere inferiore al loro valore corrente di mercato al momento dello scambio. Gli Stati membri possono decidere di tassare la plusvalenza che ne deriva. L'applicazione ai casi suddetti della norme proposte nel presente documento può far perdere definitivamente i diritti di imposizione. Occorre quindi poter derogare in questi casi alla regola proposta per la valutazione dei titoli ricevuti dalla società acquirente, a cui si attribuirà il valore che le azioni proprie scambiate avevano subito prima dello scambio. Conformemente agli scopi della direttiva, al momento dello scambio questo contribuente non viene assoggettato ad alcuna imposta.
31. L'articolo 8 viene modificato per specificare che la direttiva copre questi scambi di azioni quando la maggior parte dei diritti di voto è acquisita da una società residente in uno Stato membro da un socio residente in uno Stato che non è membro dell'Unione europea.
32. Alla direttiva, infine, viene aggiunto un nuovo titolo riguardante il regime fiscale applicabile in caso di trasferimento della sede sociale della SE e della SCE¹³. Le norme tributarie applicabili saranno neutre per quanto riguarda la concorrenza pur tutelando gli interessi finanziari dello Stato dove la società risiedeva prima di trasferire la sua sede sociale. L'armonizzazione riguarderà i casi in cui a causa del trasferimento della sede sociale la società non è più residente fiscale in quello Stato membro. Alla società verrà concesso il riporto dell'imposizione per le plusvalenze riguardanti il suo attivo collegato con la stabile organizzazione di cui disporrà nel suo Stato di residenza fiscale prima del trasferimento della sede sociale.
33. Si estendono a questo caso le norme contenute negli articoli 5, 6 e 10 della direttiva, riguardanti le fusioni e le scissioni. Di conseguenza, il regime fiscale applicabile al trasferimento della sede sociale riguarderà anche gli accantonamenti o le riserve costituiti dalla società prima di questa operazione, l'eventuale trasferimento delle perdite e l'esistenza di una stabile organizzazione in un terzo Stato membro.
34. Una disposizione specifica vieterà inoltre di tassare i soci a seguito del cambiamento di residenza della società, in conformità degli obblighi previsti dal trattato CE in materia di libero stabilimento. Potranno invece essere tassate le plusvalenze derivanti dal trasferimento successivo dei titoli.

¹³ A norma dell'articolo 8 dello statuto della SE e dell'articolo 7 dello statuto della SCE, la sede sociale può essere trasferita in un altro Stato membro senza che la società venga sciolta. A norma degli articoli 7 e 6, rispettivamente, di questi statuti, la sede sociale delle società deve essere situata all'interno della Comunità, nello stesso Stato membro dell'amministrazione centrale.

2. COMMENTI SUGLI ARTICOLI DELLA PROPOSTA DI DIRETTIVA

Articolo 1

Il presente articolo comprende dieci paragrafi che modificano la direttiva sulle fusioni.

Paragrafo 1

La direttiva sulle fusioni comprenderà un nuovo titolo contenente le disposizioni necessarie per concedere il riporto dell'imposizione e tutelare gli interessi finanziari degli Stati membri quando una società europea (SE) o una società cooperativa europea (SCE) trasferisce la sua sede sociale da uno Stato membro all'altro. Nel titolo della direttiva, quindi, viene aggiunto anche il trasferimento della sede sociale tra Stati membri.

Paragrafo 2

1. La presente proposta di modifica della direttiva contiene disposizioni che estendono gli obiettivi della direttiva sulle fusioni al trasferimento della sede sociale della SE e della SCE.
2. L'articolo 1 della direttiva viene quindi modificato e diviso in due trattini riguardanti, rispettivamente, le operazioni già contemplate dalla direttiva e l'obbligo, che viene imposto da ora in poi agli Stati membri, di applicarne le disposizioni al trasferimento della sede sociale della SE e della SCE.

Paragrafo 3

1. All'articolo 2 della direttiva viene aggiunta la definizione di una riorganizzazione aziendale, la scissione parziale ("split-off"), che sarà contemplata in futuro.
2. Si parla di scissione parziale o "split-off" quando una società trasferisce, senza essere sciolta, una parte dei suoi elementi d'attivo e di passivo, che rappresentano uno o più rami di attività, ad una società beneficiaria, la quale trasferisce in cambio ai soci della società conferente titoli che rappresentano il suo capitale sociale.
3. All'articolo 2 viene quindi aggiunto un nuovo paragrafo (b a) che definisce il concetto di "scissione parziale". L'articolo 4 si applicherà alla società conferente. L'articolo 8 introduce ulteriori modifiche tenendo conto del regime fiscale dei soci.
4. Il trasferimento della sede sociale della SE o della SCE rientra nel campo di applicazione della direttiva. All'articolo 2 viene aggiunta una nuova lettera j) che riprende le definizioni di cui all'articolo 8 dello statuto della SE e all'articolo 7 dello statuto della SCE.

Paragrafo 4

1. Il presente paragrafo modifica l'articolo 4 introducendo un nuovo paragrafo 2 riguardante il problema delle società soggette all'imposta sulle società nello Stato membro di residenza, ma che vengono considerate trasparenti sotto il profilo fiscale in un altro Stato membro. Questo motivo ha impedito in passato ad un certo numero di società sottoposte a imposizione di beneficiare dei vantaggi della direttiva. Il testo proposto definisce un regime fiscale specifico applicabile nei casi suddetti, secondo il quale gli Stati membri riporteranno l'imposta sulle plusvalenze derivanti dalle fusioni o dalle scissioni per le loro società residenti che figurano nell'elenco. Qualora un altro Stato membro consideri la società trasparente sotto il profilo fiscale, il nuovo paragrafo gli impedirà di tassare i suoi contribuenti residenti con una partecipazione in questa società al momento delle operazioni contemplate dalla direttiva. I contribuenti potranno poi essere tassati in occasione di un esito successivo dell'attivo conferito.
2. Il nuovo paragrafo individua i contribuenti in questione come società trasparenti sotto il profilo fiscale in applicazione delle disposizioni del diritto civile relative all'organizzazione delle imprese commerciali, cioè le circostanze in cui gli Stati membri considerano una società trasparente sotto il profilo fiscale. Il testo proposto evita di fare riferimento alle società considerate trasparenti sotto il profilo fiscale da uno Stato membro in base al regime fiscale ad esse applicabile nel loro Stato di residenza.
3. I paragrafi 2 e 3, rinumerati come paragrafi 3 e 4, contengono entrambi un riferimento al nuovo paragrafo 2.
4. Si è inoltre migliorata la formulazione dei paragrafi 1 e 3.

Paragrafo 5

1. Il presente articolo allinea il requisito di partecipazione della direttiva sulle fusioni con quello della direttiva sulle società madri e figlie. La società beneficiaria, quindi, deve detenere almeno il 10% delle azioni della società conferente per poter essere esentata dall'imposta sulle plusvalenze derivanti da queste azioni.
2. Il 10% proposto si allinea alla modifica riguardante la direttiva sulle società madri e figlie, che riduce il requisito di partecipazione dal 25% al 10% del capitale azionario.

Paragrafo 6

1. Il presente paragrafo modifica l'articolo 8.
2. Vengono rinumerati i paragrafi già esistenti e nuovi dell'articolo 8, che comprende attualmente 12 paragrafi.
3. Le modifiche apportate alla formulazione attuale dell'articolo 8 riguardano diverse misure. Anzitutto, viene aggiunto un nuovo paragrafo 2 relativo al regime fiscale applicabile al socio della società conferente in caso di scissione parziale o "split-off". Questi contribuenti non saranno tassati sull'attribuzione dei titoli che rappresentano il capitale sociale della società beneficiaria.

4. Viene aggiunto un nuovo paragrafo 3 per il caso in cui i soci delle società (definiti nella direttiva) coinvolte in operazioni che rientrano nel campo di applicazione della direttiva siano considerati trasparenti sotto il profilo fiscale. I contribuenti che hanno una partecipazione in questo azionariato possono essere tassati sul reddito o sulle plusvalenze derivanti da operazioni di ristrutturazione. Il testo proposto intende riportare l'imposta sui contribuenti con una partecipazione in questo azionariato, che potranno essere tassati su tale reddito in occasione di un esito successivo dei titoli ricevuti dai soci.
5. Il nuovo paragrafo 5 contiene una regola di valutazione applicabile ai titoli ricevuti dai soci in caso di scissione parziale. Il valore dei titoli da essi detenuti nella società conferente verrà diviso tra questi titoli e i titoli che rappresentano il capitale sociale della società beneficiaria ad essi attribuiti.
6. Il nuovo paragrafo 10 si riferisce al valore delle azioni ricevute dalla società acquirente in occasione di uno scambio di azioni. Secondo la nuova regola, la società acquirente può attribuire alle azioni ricevute il valore reale dei titoli emessi in cambio, che corrisponde al prezzo reale pagato. Se si consentisse agli Stati membri di attribuire un valore inferiore ai titoli ricevuti, la tassa sulle plusvalenze verrebbe addebitata alla società acquirente in occasione di un esito successivo di questi titoli. In tal caso, la plusvalenza risultante dai titoli in questione sarebbe attribuita a due contribuenti diversi: la società acquirente e i soci che scambiano i titoli, con una conseguente duplice imposizione che la regola inserita nel testo proposto intende evitare.
7. Il nuovo paragrafo 11 prevede una deroga alla regola di valutazione del nuovo paragrafo 10 qualora la società acquirente detenga azioni proprie e, anziché aumentare il capitale sottoscritto, decida di trasferirle in cambio ai soci della società acquisita. In questi casi, il valore delle azioni proprie detenute differisce solitamente dal loro valore reale al momento dello scambio. Gli Stati membri possono tassare questa plusvalenza. Secondo il principio di neutralità, la plusvalenza dovrebbe essere tassata in occasione di un successivo trasferimento dei titoli scambiati. A tal fine, la società acquirente attribuisce ai titoli ricevuti il valore che le sue azioni proprie scambiate avevano subito prima dello scambio.
8. Viene aggiunto un nuovo paragrafo 12, relativo agli scambi di azioni a seguito dei quali la maggior parte dei diritti di voto nella società acquisita è ricevuta da soci che non sono residenti fiscali in uno Stato membro dell'Unione europea. La nuova disposizione intende specificare che la direttiva copre anche queste operazioni, per cui i suoi benefici si estendono ai contribuenti da essa identificati.
9. L'ex paragrafo 1 viene suddiviso nei paragrafi 4, 6 e 7. I paragrafi 3 e 4 sono rinumerati rispettivamente paragrafi 8 e 9.
10. I riferimenti incrociati di questo articolo sono stati modificati in funzione della nuova struttura.

Paragrafo 7

1. Questo paragrafo modifica l'articolo 9. Viene aggiunto un nuovo paragrafo e il testo esistente viene rinumerato come paragrafo 1. Il conferimento d'attivo comporta una plusvalenza connessa all'attivo trasferito, che sarà tassata in occasione di un esito successivo dell'attivo. L'imposta sarà addebitata alla stabile organizzazione che acquisisce l'attivo. Gli Stati membri possono inoltre imporre alla società conferente di attribuire ai titoli ricevuti in cambio il valore che l'attivo trasferito aveva prima dell'operazione. Questa regola nazionale dà luogo ad una duplice imposizione.
2. Nel testo proposto figura una regola per la valutazione dei titoli ricevuti dalla società conferente, che attribuisce loro il valore reale degli elementi d'attivo e di passivo trasferiti. Lo Stato membro della società conferente dovrà quindi calcolare, al momento di tassare l'esito successivo dei titoli ricevuti in considerazione dell'attivo trasferito, la plusvalenza risultante dall'operazione tenendo conto di tale valore.

Paragrafo 8

1. Il paragrafo 1 dell'articolo 10 è suddiviso in tre nuovi commi. Viene inoltre aggiunto un nuovo comma che contempla espressamente la trasformazione delle filiali in consociate, il cui regime fiscale sarà quello applicabile al trasferimento di una stabile organizzazione. Di conseguenza, il conferimento di elementi d'attivo collegati con una stabile organizzazione ad una società appena costituita non sarà soggetto a imposta. Si applicherà inoltre il paragrafo 2 dell'articolo 10, e i diritti di imposizione dello Stato membro che applica un sistema di imposizione degli utili a livello mondiale rimarranno impregiudicati.
2. La formulazione di questa disposizione viene migliorata a fini di chiarezza.

Paragrafo 9

1. Nella direttiva viene inserito un nuovo titolo, numerato come titolo V, relativo al regime fiscale applicabile al trasferimento della sede sociale.
2. Si inseriscono nella direttiva gli articoli 10 bis, 10 ter e 10 quater, che disciplinano il trasferimento della sede sociale di una SE o di una SCE.
3. L'articolo 10 bis riguarda il regime di riporto dell'imposizione applicabile alla SE e alla SCE in caso di trasferimento della sede sociale. Qualora questa operazione modificasse lo Stato membro di residenza fiscale, gli Stati membri potrebbero tassare le società in questione sulla differenza tra il valore reale dei loro elementi d'attivo e di passivo e il loro valore per scopi fiscali prima del conferimento. Il paragrafo 1 subordina il riporto dell'imposizione alla condizione che gli elementi d'attivo e di passivo della società rimangano effettivamente collegati con una stabile organizzazione situata nello Stato membro dove la società risiedeva prima di trasferire la sede sociale.

4. Il paragrafo 2 dell'articolo 10 bis contiene le norme applicabili al calcolo dell'ammortamento, degli utili o delle perdite rispetto all'attivo della società che rimane collegato alla stabile organizzazione. Gli Stati membri sono tenuti ad applicare le imposizioni future come se il trasferimento della sede sociale non avesse mai avuto luogo.
5. Il paragrafo 3 dell'articolo 10 bis riguarda i casi in cui la legislazione nazionale prevede regole speciali applicabili al calcolo dell'ammortamento, degli utili o delle perdite rispetto agli elementi d'attivo e di passivo collegati con la stabile organizzazione. Qualora la società scegliesse di applicare dette regole, non si applicherebbero le disposizioni del paragrafo 1.
6. L'imposizione del trasferimento della sede sociale è simile a quella applicabile alle fusioni e scissioni. Il nuovo articolo 10 ter fa riferimento ad altre disposizioni della direttiva sulle fusioni e sulle scissioni che riguardano però sia la società conferente che quella beneficiaria, mentre l'operazione prevista nel nuovo articolo coinvolge un'unica società. Per motivi di chiarezza, il paragrafo 4 specifica che la società deve essere considerata al tempo stesso società conferente e società beneficiaria.
7. A norma del paragrafo 1 dell'articolo 10 ter, l'articolo 5 si applica al trasferimento della sede sociale. La stabile organizzazione della società continua a beneficiare dell'esonero per gli accantonamenti o le riserve debitamente costituiti dalla società prima del trasferimento della sede sociale.
8. Il paragrafo 2 dell'articolo 10 ter si riferisce al trasferimento delle perdite. La stabile organizzazione può continuare a compensare le perdite subite dalla società non ammortizzate dal punto di vista fiscale. Gli Stati membri sono soggetti allo stesso obbligo per quanto riguarda il trasferimento delle perdite fiscali imposto dalla loro legislazione tributaria in caso di ristrutturazione di un'impresa nazionale.
9. A norma del paragrafo 3 dell'articolo 10 ter, quando la società che trasferisce la sede sociale possiede una stabile organizzazione in un terzo Stato membro si applicano i principi dell'articolo 10 e lo Stato membro dove ha sede la stabile organizzazione evita di tassare il trasferimento della sede sociale.
10. Le perdite eventualmente subite dalla società relativamente alla sua stabile organizzazione devono essere dedotte da altri utili della società. Qualora la società non abbia dedotto l'importo totale dagli utili derivanti dalla stabile organizzazione, lo Stato membro dove la società era residente prima del trasferimento può reintegrare le perdite non compensate nei suoi utili imponibili.
11. Se lo Stato membro della società applica un sistema di imposizione degli utili a livello mondiale, detto Stato può tassare tutti gli utili o le plusvalenze connessi alla stabile organizzazione al momento del trasferimento della sede sociale. Se non si è previsto il riporto dell'imposizione, lo Stato membro in questione deve concedere una detrazione dall'imposta pagata nello Stato membro dove è situata la stabile organizzazione.
12. Il trasferimento della sede sociale non modifica la situazione dei soci della società. Può invece cambiare il regime fiscale applicabile al reddito o agli utili derivanti dai titoli che essi detengono in una società la cui residenza fiscale viene modificata.

13. Il nuovo articolo 10 quater, paragrafo 1, esonera i soci da qualsiasi imposizione del reddito, degli utili o delle plusvalenze quando la società trasferisce la sua sede sociale.
14. Il paragrafo 2 dell'articolo 10 quater rinvia l'imposizione fino all'esito successivo delle azioni che rappresentano il capitale sociale della società.

Paragrafo 10

1. Il presente paragrafo si riferisce all'allegato della proposta di modifica, che modifica l'allegato della direttiva 90/434/CEE. L'elenco delle società a cui si applica la direttiva contenuto in detto allegato viene pertanto sostituito con un nuovo elenco che comprende altri tipi di entità, segnatamente la società europea (SE) e la società cooperativa europea (SCE). La proposta di modifica intende estendere i vantaggi della direttiva ad altri tipi di persone giuridiche, comprese le cooperative, le mutue, alcune società non basate su capitale, le casse di risparmio, i fondi e le associazioni con un'attività commerciale.
2. La SE e la SCE figurano alla lettera z) dell'allegato. L'ordine progressivo delle lettere non è stato seguito perché si intendono inserire nell'allegato, alle lettere da p) a y), voci supplementari corrispondenti ai tipi di società dei paesi in fase di adesione.

Articolo 2

Il presente articolo stabilisce il calendario e le condizioni di recepimento della direttiva nelle legislazioni nazionali degli Stati membri, a cui si chiede di informare immediatamente la Commissione di detto recepimento e di fornire una tabella di corrispondenza tra la direttiva e le disposizioni nazionali adottate.

Articolo 3

Il presente articolo si riferisce alla data di entrata in vigore della direttiva di modifica e alla sua pubblicazione.

Proposta di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

che modifica la direttiva 90/434/CEE, del 23 luglio 1990, relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d'attivo ed agli scambi d'azioni concernenti società di Stati membri diversi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 94,

vista la proposta della Commissione¹⁴,

visto il parere del Parlamento europeo¹⁵,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹⁶,

visto il parere del Comitato delle regioni¹⁷,

considerando quanto segue:

- (1) la direttiva 90/434/CEE del Consiglio¹⁸, ha introdotto norme comuni applicabili alle ristrutturazioni aziendali che sono neutre sotto il profilo della concorrenza;
- (2) scopo della direttiva 90/434/CEE è rinviare l'imposizione del reddito, degli utili e delle plusvalenze derivanti dalle riorganizzazioni aziendali e tutelare i diritti di imposizione degli Stati membri;
- (3) l'esperienza acquisita con l'applicazione della direttiva 90/434/CEE, in vigore dal gennaio 1992, ha evidenziato i diversi modi di migliorarla e di estendere gli effetti positivi delle norme comuni adottate nel 1990;
- (4) l'8 ottobre 2001, il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 2157/2001 relativo allo statuto della Società europea (SE)¹⁹ e la direttiva 2001/86/CE che completa lo statuto della società europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori²⁰. Il 22 luglio 2003, inoltre, il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 1435/2003, relativo allo statuto della Società cooperativa europea (SCE)²¹, e la direttiva 2003/72/CE, che completa lo statuto della società cooperativa europea per quanto

¹⁴ GU C ... del ..., pag. ...

¹⁵ GU C ... del ..., pag. ...

¹⁶ GU C ... del ..., pag. ...

¹⁷ GU C ... del ..., pag. ...

¹⁸ GU L 225 del 20.8.1990, pag. 1.

¹⁹ GU L 294 del 10.11.2001, p. 1.

²⁰ GU L 294 del 10.11.2001, p. 22.

²¹ GU L 207 del 18.8.2003, p. 1.

riguarda il coinvolgimento dei lavoratori²². Una delle caratteristiche più salienti di questi strumenti è la possibilità per la SE e la SCE di trasferire la loro sede sociale da uno Stato membro all'altro senza essere sciolte e messe in liquidazione;

- (5) il trasferimento della sede sociale è un modo di esercitare la libertà di stabilimento di cui agli articoli 43 e 48 del trattato. L'operazione non comporta trasferimenti di attivo né dà luogo a reddito, utili o plusvalenze per la società e per i suoi soci. La decisione della società di riorganizzare la sua attività mediante un trasferimento della sede sociale non deve essere ostacolata da norme tariffarie discriminatorie né da restrizioni, svantaggi o distorsioni derivanti da disposizioni fiscali nazionali incompatibili con il diritto comunitario;
- (6) il trasferimento della sede sociale richiede l'introduzione di nuove regole che, tuttavia, devono essere neutre dal punto di vista della concorrenza. Nel caso in cui, in occasione del trasferimento della sede sociale, l'attivo della SE o della SCE rimane effettivamente collegato con una stabile organizzazione che ne faccia parte e sia situata nello Stato membro dove la società era residente, questa stabile organizzazione deve godere di vantaggi simili a quelli di cui agli articoli 5, 6 e 10 della direttiva 90/434/CEE per quanto riguarda gli accantonamenti e le riserve, il trasferimento delle perdite e l'imposizione delle stabili organizzazioni della SE situate in un terzo Stato membro. Conformemente ai principi del trattato CE, inoltre, si deve vietare l'imposizione dei soci in occasione del trasferimento della sede sociale;
- (7) la direttiva 90/434/CEE non contemplava le scissioni che non comportano lo scioglimento della società che trasferisce determinati rami di attività. Occorre quindi estendere a questo tipo di operazioni le disposizioni dell'articolo 4 della direttiva;
- (8) l'articolo 3 della direttiva 90/434/CEE definisce le società da essa contemplate, elencate in un allegato specifico. Certi tipi di società, tuttavia, non figurano nell'elenco dell'allegato pur essendo residenti per scopi fiscali in uno Stato membro e soggette all'imposta sulle società nel suo territorio. L'esperienza dimostra che si tratta di una lacuna ingiustificabile, per cui occorre estendere la direttiva alle entità che possono svolgere attività transfrontaliere nella Comunità e che soddisfano tutte le condizioni richieste;
- (9) visto che la SE è una società pubblica a responsabilità limitata, che la SCE è una società cooperativa, e che entrambe sono di natura analoga alle altre forme giuridiche già contemplate dalla direttiva 90/434/EEC, la SE e la SCE devono essere aggiunte all'elenco allegato alla direttiva 90/434/CEE;
- (10) le nuove entità aggiunte all'elenco dell'allegato sono società soggette a imposta nel loro Stato membro di residenza, ma alcune di esse vengono considerate trasparenti sotto il profilo fiscale da altri Stati membri. Per rendere effettivi i vantaggi della direttiva 90/434/CEE, gli Stati membri che considerano le società soggette a imposta non residenti trasparenti sotto il profilo fiscale devono applicare loro i vantaggi suddetti;

²²

GUL 207 del 18.8.2003, p. 25.

- (11) nel caso in cui i soci delle società coinvolte nelle operazioni disciplinate dalla direttiva 90/434/CEE siano considerati trasparenti sotto il profilo fiscale, le persone che hanno una partecipazione nell'azionariato non devono essere tassate in occasione delle ristrutturazioni;
- (12) si nutre qualche dubbio circa l'applicazione della direttiva 90/434/CEE alla trasformazione di filiali in consociate. In queste circostanze, infatti, l'attivo collegato ad una stabile organizzazione e che costituisce un ramo di attività ai sensi dell'articolo 2, lettera i) della direttiva 90/434/CEE viene trasferito ad una società appena costituita, che diventa una consociata della società conferente. Si deve quindi precisare che la direttiva copre il conferimento d'attivo da una società di uno Stato membro, sotto forma di una stabile organizzazione situata in un altro Stato membro, ad una società di quest'ultimo;
- (13) la definizione dello scambio di azioni di cui all'articolo 2, lettera d) della direttiva 90/434/CEE non impone condizioni particolari ai soci che trasferiscono la maggioranza dei diritti di voto nella società alla società acquirente. Va chiarito che la direttiva si applica quando la società acquisita e la società acquirente coinvolte in uno scambio di azioni soddisfano entrambe le condizioni di cui all'articolo 3 della direttiva 90/434/CEE, ma i soci che trasferiscono la partecipazione nella seconda società sono residenti al di fuori della Comunità;
- (14) nel caso delle fusioni e scissioni, la società beneficiaria può ricavare un utile dalla differenza in valore tra gli elementi d'attivo e di passivo ricevuti e le azioni che deteneva eventualmente nella società conferente e che sono state annullate a seguito di queste operazioni. Queste plusvalenze godono di un'esenzione a norma dell'articolo 7 della direttiva 90/434/CEE, poiché la società beneficiaria avrebbe potuto ottenerle sotto forma di utili distribuiti dalla società conferente che sarebbero stati esonerati a norma della direttiva 90/435/CEE del Consiglio, del 23 luglio 1990, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi²³. Sebbene gli obiettivi della direttiva 90/434/CEE e della direttiva 90/435/CEE a tale riguardo siano gli stessi, le condizioni imposte sono diverse, per cui occorre modificare la direttiva 90/434/CEE onde allineare i suoi requisiti con quelli della direttiva 90/435/CEE e tener conto della soglia di partecipazione più bassa contenuta nella proposta di modifica di questa direttiva;
- (15) conformemente all'articolo 8, paragrafo 2 della direttiva 90/434/CEE, i titoli ricevuti dai soci in uno scambio di azioni vengono calcolati per scopi fiscali facendo riferimento al valore che avevano subito prima dello scambio, ma la direttiva non contiene alcuna disposizione sul valore che la società acquirente attribuisce ai titoli acquisiti. Se gli Stati membri attribuiscono alle azioni ricevute dalla società acquirente il valore che avevano subito prima dello scambio, lo stesso valore viene attribuito a due contribuenti diversi con una conseguente doppia imposizione della stessa plusvalenza. Per ovviare a questo problema, si potrebbe autorizzare la società acquirente a valutare i titoli ricevuti facendo riferimento al valore reale dei titoli emessi in cambio;

²³

GU L 225 del 20.8.1990, pag. 6.

- (16) in questo caso, la società acquirente può scambiare le azioni proprie che rappresentano il suo capitale sociale, con un'eventuale differenza tra il loro costo di acquisizione e il loro valore reale al momento dello scambio. Gli Stati membri devono quindi rinviare la tassazione di questi utili fino ad un successivo trasferimento dei titoli ricevuti in cambio;
- (17) ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 della direttiva 90/434/CEE, gli elementi d'attivo acquisiti in occasione di un conferimento d'attivo vengono calcolati per scopi fiscali facendo riferimento al valore che avevano subito prima dell'operazione, ma la direttiva non contiene alcuna disposizione sul valore da attribuire ai titoli ricevuti in cambio. Se gli Stati membri attribuissero ai titoli ricevuti in occasione di un conferimento d'attivo il valore che l'attivo trasferito aveva subito prima dell'operazione, e considerato che si tratta del valore attribuito al ramo di attività trasferito, lo stesso valore sarebbe attribuito a due contribuenti diversi con una conseguente doppia imposizione della stessa plusvalenza. Per ovviare a questo problema, si potrebbe stabilire che la società acquirente attribuisca ai titoli ricevuti il valore reale dell'attivo conferito;
- (18) di conseguenza, la direttiva 90/434/CEE deve essere opportunamente modificata,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 90/434/CEE è così modificata:

- (1) Il titolo è sostituito dal seguente:

"Direttiva 90/434/CEE del Consiglio relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d'attivo ed agli scambi d'azioni concernenti società di Stati membri diversi e al trasferimento della sede sociale tra Stati membri."

- (2) L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"Articolo 1

Ogni Stato membro applica la presente direttiva:

- (a) alle operazioni di fusioni, scissioni, conferimenti d'attivo e scambi di azioni riguardanti società di due o più Stati membri,
- (b) alle società europee (Societas Europaea o SE) di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio, e alle società cooperative europee (SCE) di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 del Consiglio, che trasferiscono la loro sede sociale da uno Stato membro all'altro."

(3) L'articolo 2 è così modificato:

(a) È aggiunto il seguente paragrafo (b a):

(b a) scissione parziale: l'operazione mediante la quale una società trasferisce, a causa e all'atto dello scioglimento senza liquidazione, la totalità del proprio patrimonio, attivamente e passivamente, a due o più società preesistenti o nuove, mediante l'assegnazione ai propri soci, secondo un criterio proporzionale, di titoli rappresentativi del capitale sociale delle società beneficiarie del conferimento ed eventualmente di un saldo in contanti che non superi il 10 % del valore nominale o, in mancanza del valore nominale, della parità contabile di tali titoli;

(b) È aggiunta la seguente lettera j):

(j) trasferimento della sede sociale: un'operazione mediante la quale una SE o una SCE trasferisce la sua sede sociale da uno Stato membro a un altro Stato membro senza essere sciolta e senza creare una nuova persona giuridica.

(4) L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

Articolo 4

"1. La fusione, la scissione o la scissione parziale non comporta alcuna imposizione delle plusvalenze risultanti dalla differenza tra il valore reale degli elementi d'attivo e di passivo conferiti ed il loro valore fiscale.

Ai fini del presente articolo, si applicano le seguenti definizioni:

(a) «valore fiscale»: il valore che sarebbe stato preso in considerazione per il calcolo degli utili o delle perdite ai fini della determinazione della base imponibile di un'imposta sul reddito, sugli utili o sulle plusvalenze della società conferente, se questi elementi d'attivo o di passivo fossero stati venduti al momento della fusione o della scissione, ma indipendentemente da tali operazioni;

(b) «elementi d'attivo e di passivo conferiti»: gli elementi d'attivo e di passivo della società conferente che, a seguito della fusione o della scissione, sono effettivamente connessi alla stabile organizzazione della società beneficiaria, situata nello Stato membro della società conferente e che concorrono alla formazione dei risultati presi in considerazione ai fini della determinazione della base imponibile delle imposte.

2. Quando si applica il paragrafo 1 e uno Stato membro considera una società conferente non residente come trasparente sotto il profilo fiscale in base alle disposizioni del suo diritto civile relative all'organizzazione delle imprese commerciali, per cui tassa i soci sulla loro quota degli utili della società conferente, questo Stato evita di tassare gli eventuali redditi, utili o plusvalenze calcolati con riferimento alla differenza tra i valori reali degli elementi d'attivo e di passivo conferiti e i loro valori per scopi fiscali.

3. I paragrafi 1 e 2 si applicano a condizione che la società beneficiaria calcoli i nuovi ammortamenti, utili o perdite inerenti agli elementi d'attivo e di passivo trasferiti secondo le regole che sarebbero state applicate alla/alle società conferente/i se la fusione o scissione non fosse avvenuta.
 4. Qualora le leggi dello Stato membro della società conferente autorizzino la società beneficiaria a calcolare i nuovi ammortamenti e le plusvalenze o perdite inerenti agli elementi d'attivo e di passivo trasferiti su una base diversa da quella di cui al paragrafo 3, il paragrafo 1 non si applico agli elementi d'attivo e di passivo per i quali si è scelto questo metodo."
- (5) All'articolo 7, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
- "2. Gli Stati membri hanno la facoltà di derogare al paragrafo 1 qualora la partecipazione detenuta dalla società beneficiaria nel capitale della società conferente sia inferiore al 10%."
- (6) L'articolo 8 è sostituito dal seguente:

Articolo 8

- "1. L'assegnazione, in occasione di una fusione, di una scissione o di uno scambio di azioni, di titoli rappresentativi del capitale sociale della società beneficiaria o acquirente ad un socio della società conferente o acquistata, in cambio di titoli rappresentativi del capitale sociale di quest'ultima società, non deve di per se stessa comportare alcuna imposizione sul reddito, gli utili o le plusvalenze di questo socio.
2. Nel caso delle scissioni parziali, l'assegnazione ad un socio della società conferente di titoli rappresentativi del capitale sociale della società beneficiaria non deve di per se stessa comportare alcuna imposizione sul reddito, gli utili o le plusvalenze di questo socio.
3. Qualora uno Stato membro consideri un socio trasparente sotto il profilo fiscale conformemente alle disposizioni del diritto civile relative all'organizzazione delle imprese commerciali, e pertanto tassi le persone che hanno una partecipazione nell'azionariato sulla loro quota degli utili della società conferente, detto Stato evita di tassare queste persone sul reddito, gli utili o le plusvalenze derivanti dall'assegnazione al socio di titoli rappresentativi del capitale sociale della società ricevente o della società acquirente.
4. I paragrafi 1 e 3 si applicano a condizione che il socio non assegni ai titoli ricevuti in cambio un valore fiscale superiore a quello che i titoli scambiati avevano immediatamente prima della fusione, della scissione o dello scambio di azioni.
5. Il paragrafo 2 si applica a condizione che il socio non assegni alla somma dei titoli ricevuti e di quelli detenuti nella società conferente un valore fiscale superiore al valore che i titoli detenuti nella società conferente avevano subito prima della scissione.

6. L'applicazione dei paragrafi 1, 2 e 3 non impedisce agli Stati membri di tassare il profitto risultante dalla successiva cessione dei titoli ricevuti allo stesso modo del profitto risultante dalla cessione dei titoli esistenti prima dell'acquisto.
7. Nel presente articolo, per «valore fiscale» va inteso il valore che verrebbe utilizzato come base per il calcolo eventuale di un profitto o di una perdita da considerare ai fini della determinazione della base imponibile di un'imposta sul reddito, sui benefici o sulle plusvalenze del socio della società.
8. Qualora un socio sia autorizzato, ai sensi della legislazione dello Stato membro in cui risiede, ad optare per un trattamento fiscale diverso da quello definito ai paragrafi 4 e 5, i paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano ai titoli rappresentativi per i quali egli ha esercitato questo diritto di opzione.
9. I paragrafi 1, 2 e 3 non ostano a che, per la tassazione del socio, venga preso in considerazione il saldo in contanti eventualmente versatogli in occasione della fusione, della scissione, della scissione parziale o dello scambio di azioni.
10. La società acquirente in uno scambio di azioni assegna ai titoli ricevuti il valore reale dei titoli emessi a favore dei soci della società acquisita.
11. Qualora la società acquirente detenga azioni proprie e le trasferisca in cambio, gli Stati membri possono derogare al paragrafo 10 e calcolare il reddito, gli utili o le plusvalenze derivanti dal successivo trasferimento dei titoli ricevuti in funzione del valore che le azioni conferite avevano subito prima dello scambio.
12. Il fatto che una società acquisisca una partecipazione nella società acquisita da soci la cui residenza fiscale si trova al di fuori della Comunità non osta alla concessione dello sgravio fiscale di cui al presente articolo."

(7) L'articolo 9 è sostituito dal seguente:

"Articolo 9

1. Gli articoli 4, 5 e 6 si applicano ai conferimenti d'attivo.
2. Ai titoli che rappresentano il capitale sociale della società beneficiaria, ricevuti in cambio del conferimento d'attivo dalla società conferente, si assegna il valore reale che gli elementi d'attivo e di passivo trasferiti avevano subito prima del conferimento d'attivo."

(8) L'articolo 10, paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

- "1. Qualora, fra i beni conferiti all'atto di una fusione, di una scissione o di un conferimento di attivo, figurì una stabile organizzazione della società conferente, situata in uno Stato membro diverso da quello di tale società, lo Stato membro dove è situata la stabile organizzazione rinuncia a ogni diritto all'imposizione di detta stabile organizzazione.

Lo Stato membro della società conferente può tuttavia reintegrare nei profitti imponibili di tale società le perdite anteriori dello stabilimento permanente che sono state eventualmente dedotte dall'utile imponibile della società in detto Stato e che non sono state compensate.

Lo Stato membro in cui si trova la stabile organizzazione e lo Stato membro della società beneficiaria applicano a tale conferimento le norme della presente direttiva come se lo Stato membro dove è situata la stabile organizzazione fosse lo Stato membro della società conferente.

Le presenti disposizioni si applicano qualora la stabile organizzazione si trovi nello Stato membro in cui è residente la società beneficiaria."

(9) È inserito il seguente TITOLO IV bis.

"TITOLO IV bis

Norme applicabili al trasferimento della sede sociale

Articolo 10 bis

1. Il trasferimento della sede sociale di una SE o di una SCE non dà luogo all'imposizione del reddito, degli utili o delle plusvalenze risultanti dagli elementi d'attivo e di passivo della società conferente i quali, a seguito del trasferimento della sede sociale, rimangono effettivamente collegati con una stabile organizzazione della SE o della SCE situata nello Stato membro in cui era residente prima del trasferimento della sede sociale e contribuiscono agli utili o alle perdite presi in considerazione per scopi fiscali.
2. Il paragrafo 1 si applica a condizione che la SE o la SCE calcoli i nuovi ammortamenti e le plusvalenze o le perdite inerenti agli elementi d'attivo e di passivo trasferiti come se il trasferimento della sede sociale non fosse mai avvenuto.
3. Qualora le leggi dello Stato membro dove la SE o la SCE era residente prima del trasferimento della sede sociale la autorizzino a calcolare i nuovi ammortamenti e le plusvalenze o le perdite inerenti agli elementi d'attivo e di passivo che rimangono in detto Stato membro su una base diversa da quella di cui al paragrafo 2, il paragrafo 1 non si applica agli elementi d'attivo e di passivo per i quali si è scelto questo metodo.

Articolo 10 ter

1. Le disposizioni dell'articolo 5 si applicano in caso di trasferimento della sede sociale di una SE o di una SCE.
2. Se uno Stato membro autorizza la società beneficiaria a rilevare dalla società conferente le perdite che non erano state esaurite per scopi fiscali in occasione delle operazioni di cui all'articolo 1 tra società di detto Stato membro, esso autorizza la stabile organizzazione della SE o della SCE situata sul suo

territorio a rilevare le perdite della SE o della SCE che trasferisce la sua sede sociale non ammortizzate dal punto di vista fiscale.

3. Le disposizioni dell'articolo 10 si applicano in caso di trasferimento della sede sociale di una SE o di una SCE se la società possiede una stabile organizzazione situata in un altro Stato membro, nonostante il mancato trasferimento tra società di elementi d'attivo e di passivo.
4. Ai fini del presente articolo, la SE o la SCE che trasferisce la sua sede sociale viene considerata al tempo stesso conferente e beneficiaria.

Articolo 10 quater

1. Il trasferimento della sede sociale di una SE o di una SCE non dà luogo di per sé all'imposizione del reddito, degli utili o delle plusvalenze dei soci.
 2. L'applicazione del paragrafo 1 non impedisce agli Stati membri di tassare gli utili derivanti dal successivo conferimento dei titoli rappresentativi del capitale sociale della SE o della SCE che trasferisce la sua sede sociale."
- (10) L'allegato è sostituito dal testo allegato alla presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, normative ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° gennaio 2005. Essi trasmettono immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni e una tabella di corrispondenza tra queste ultime e la presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri determinano le modalità del riferimento.

2. Gli Stati membri provvedono a comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il Presidente*

ALLEGATO

“ALLEGATO

"Elenco delle società di cui all'articolo 3, lettera a)

- a) Le società di diritto belga denominate «société anonyme/naamloze vennootschap», «société en commandite par actions/commanditaire vennootschap op aandelen», «société privée à responsabilité limitée/besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid», "société coopérative à responsabilité illimitée"/"coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid" e le imprese pubbliche che hanno adottato una delle forme giuridiche sopra elencate;
- b) le società di diritto danese denominate «aktieselskab» e «anpartsselskab». Altre società soggette ad imposizione ai sensi della legge sull'imposizione delle società, nella misura in cui il loro reddito imponibile è calcolato e tassato conformemente alle disposizioni fiscali generali applicabili alle «aktieselskaber»;
- c) le società di diritto tedesco denominate «Aktiengesellschaft», «Kommanditgesellschaft auf Aktien», «Gesellschaft mit beschränkter Haftung», «bergrechtliche Gewerkschaft»;
- d) le società di diritto greco denominate "ανώνυμη εταιρεία", "εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.)";
- e) le società di diritto spagnolo denominate «sociedad anónima», «sociedad comanditaria por acciones», «sociedad de responsabilidad limitada», nonché gli enti di diritto pubblico che operano in regime di diritto privato;
- f) le società di diritto francese denominate «société anonyme», «société en commandite par actions», «société à responsabilité limitée», "sociétés par actions simplifiées", "sociétés d'assurances mutuelles", "sociétés civiles" che sono soggette automaticamente all'imposta sulle società, le "coopératives", le "unions de coopératives" nonché gli stabilimenti e le imprese pubblici;
- g) le società registrate o costituite a norma del diritto irlandese, gli enti registrati sotto il regime dell' "Industrial and Provident Societies Act", le "building societies" registrate sotto il regime dei "Building Societies Acts" e le "trustee savings banks" ai sensi del "Trustee Savings Banks Act" del 1989;
- h) le società di diritto italiano denominate «società per azioni», «società in accomandita per azioni», «società a responsabilità limitata», nonché gli enti pubblici e privati che esercitano attività unicamente o parzialmente commerciali;
- i) le società di diritto lussemburghese denominate «société anonyme», «société en commandite par actions», «société à responsabilité limitée», "société coopérative", "société coopérative organisée comme une société anonyme", "association d'assurances mutuelles", "association d'épargne-pension", "entreprise de nature commerciale, industrielle ou minière de l'Etat, des communes, des syndicats de communes, des établissements publics et des autres personnes morales de droit public";

- j) le società di diritto olandese denominate «naamloze vennootschap», «besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid», "Open commanditaire vennootschap", "Coöperatie", "onderlinge waarborgmaatschappij", "Fonds voor gemene rekening", "vereniging op coöperatieve grondslag" e "vereniging welke op onderlinge grondslag als verzekeraar of kredietinstelling optreedt";
- k) le società di diritto austriaco denominate "Aktiengesellschaft", "Gesellschaft mit beschränkter Haftung";
- l) le società commerciali o le società civili di forma commerciale, nonché altre persone giuridiche che esercitano attività commerciali o industriali, costituite conformemente al diritto portoghese;
- m) le società di diritto finlandese denominate "osakeyhtiö"/"aktiebolag", "osuuskunta"/"andelslag", "säästöpankki"/"sparbank" e "vakuutusyhtiö"/"försäkringsbolag";
- n) le società di diritto svedese denominate "aktiebolag", "bankaktiebolag", "försäkringsaktiebolag";
- o) le società costituite conformemente al diritto del Regno Unito;
- z) le società costituite a norma del regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, relativo allo statuto della Società europea (SE), e della direttiva 2001/86/CE del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, che completa lo statuto della società europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori, e le società cooperative costituite a norma del regolamento (CE) n. 1435/2003, relativo allo statuto della Società cooperativa europea (SCE), e la direttiva 2003/72/CE, che completa lo statuto della società cooperativa europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori."

SCHEDA FINANZIARIA

La presente proposta di direttiva del Consiglio non ha implicazioni finanziarie per il bilancio comunitario.

SCHEDA DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

IMPATTO DELLA PROPOSTA SULLE IMPRESE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE (PMI)

TITOLO DELLA PROPOSTA

Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 90/434/CEE, del 23 luglio 1990, relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d'attivo ed agli scambi d'azioni concernenti società di Stati membri diversi.

NUMERO DI RIFERIMENTO DEL DOCUMENTO

PROPOSTA

1. In considerazione del principio di sussidiarietà, esporre i motivi per i quali è necessaria una normativa comunitaria in questo settore, nonché gli obiettivi principali

La direttiva 90/434/CEE, del 23 luglio 1990, relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d'attivo ed agli scambi d'azioni concernenti società di Stati membri diversi (in appresso "la direttiva") intende armonizzare l'imposizione delle ristrutturazioni aziendali. Essa instaura un regime fiscale neutro dal punto di vista della concorrenza, per consentire alle imprese di partecipare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d'attivo e agli scambi di azioni in modo da adeguarsi ai requisiti del mercato comune, aumentare la loro produttività e migliorare la loro competitività a livello internazionale. A tal fine, si rinvia l'imposizione delle plusvalenze inerenti all'attivo trasferito in occasione delle operazioni descritte nella direttiva. L'obbligo di mantenere l'attivo conferito nella stessa giurisdizione fiscale tutela inoltre gli interessi finanziari degli Stati membri, riducendo gli effetti pregiudizievoli del ben noto ostacolo fiscale al mercato interno.

Il campo di applicazione attuale della direttiva e la sua diversa applicazione negli Stati membri, tuttavia, fanno sì che le ristrutturazioni transfrontaliere comportino tuttora notevoli oneri fiscali. L'importo delle imposte sulle plusvalenze derivanti dalle ristrutturazioni aziendali redditizie costringe le società a non intervenire nelle strutture meno ottimali dal punto di vista economico. Tutto ciò riduce l'efficacia dell'armonizzazione in questo settore specifico. L'attività, lo stabilimento e gli investimenti transfrontalieri dell'industria nell'ambito del mercato interno devono tuttora far fronte ad ostacoli considerevoli, con gli effetti negativi che ne conseguono per la competitività delle società europee. Sotto il profilo economico, si registra una perdita di potenziale benessere per l'Unione europea.

Nel 2001, inoltre, è stato adottato lo statuto della società europea (Societas Europaea - SE) e, nel 2003 lo statuto della società cooperativa europea (SCE). Conformemente al preambolo dei regolamenti pertinenti, il completamento del mercato interno e la diffusione dei miglioramenti che esso offre sotto il profilo economico e sociale in tutta la Comunità comportano la necessità non soltanto di eliminare tutti gli ostacoli al commercio, ma anche di adeguare le strutture produttive alla dimensione

comunitaria. A tal fine, è indispensabile che le imprese la cui attività non si limita a soddisfare il fabbisogno prettamente locale possano programmare e realizzare la riorganizzazione delle proprie attività a livello comunitario. I regolamenti in questione non prevedono tuttavia disposizioni in materia fiscale. Occorre adottare misure quanto prima. È essenziale infatti che i vantaggi della direttiva si applichino a queste nuove forme giuridiche. Occorre in particolare autorizzare queste società a trasferire la loro sede sociale da uno Stato membro all'altro e garantire l'applicazione di un regime fiscale neutro alle operazioni in questione.

La presente proposta di direttiva contiene misure mirate volte a risolvere problemi specifici. Essa non cerca di applicare una soluzione globale a tutti gli ostacoli transfrontalieri esistenti, ma di eliminare la doppia imposizione in un maggior numero di casi. La proposta intende inoltre estendere l'armonizzazione prevista dal testo attuale della direttiva e migliorare i metodi per garantire la neutralità fiscale tutelando al tempo stesso gli interessi finanziari degli Stati membri. Tali obiettivi vengono conseguiti attraverso le misure seguenti:

- la direttiva sarà applicabile al maggior numero di persone ed entità giuridiche, compresa la SE e la SCE;
- saranno contemplate anche le scissioni speciali denominate "split-off";
- la partecipazione necessaria per l'esenzione degli utili derivanti dall'annullamento della partecipazione nella società che conferisce l'attivo viene ridotta dal 25% al 10% conformemente alla modifica proposta della direttiva 90/435/CEE concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi (direttiva sulle società madri e figlie);
- si introducono disposizioni specifiche sulla trasformazione delle filiali in consociate;
- si specifica che i vantaggi della direttiva si applicano agli scambi di azioni a seguito dei quali la maggior parte dei diritti di voto è acquisita da soci che non sono residenti fiscali in uno Stato membro dell'Unione europea;
- si introducono norme volte ad eliminare la duplice imposizione economica sugli scambi di azioni;
- si definiscono metodi volti ad eliminare la duplice imposizione economica nei casi di conferimento d'attivo;
- si contempla il trasferimento della sede sociale della SE e della SCE.

IMPATTO SULLE IMPRESE

2. Ambito di incidenza della proposta

- settori di attività interessati
- dimensioni delle imprese interessate (parte rappresentata dalle piccole e medie imprese)
- eventuali aree geografiche particolari della Comunità in cui sono concentrate tali imprese

La direttiva si applica alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d'attivo e agli scambi d'azioni in cui sono coinvolte società di due o più Stati membri. Tali società devono adottare una delle forme giuridiche citate nell'elenco allegato alla direttiva. La proposta di modifica intende estendere i vantaggi della direttiva ad altri tipi di persone giuridiche, comprese la SE, la SCE, le cooperative, le mutue, alcune società non basate su capitale, le casse di risparmio, i fondi e le associazioni con un'attività commerciale. La SE è una società anonima di diritto pubblico di dimensione comunitaria. La SCE è una società cooperativa di dimensione comunitaria. Le cooperative hanno di norma una personalità giuridica distinta, e soddisfano le esigenze dei loro soci concludendo accordi con loro. Le mutue sono in generale gruppi di persone riunite sulla base di interessi comuni per ricevere servizi in cambio. I fondi consistono in un capitale destinato al conseguimento degli obiettivi per i quali sono costituiti. L'inserimento di tali forme giuridiche nel campo d'applicazione della direttiva ne estenderà i vantaggi a diverse forme di organizzazione delle attività economiche.

Anche se l'inserimento delle casse di risparmio e delle mutue nel campo d'applicazione della direttiva dovrebbe incidere sui settori bancario e assicurativo, tutti i settori di attività e tutte le zone geografiche della Comunità dovrebbero trarre vantaggio dalla proposta.

Nella proposta si specifica che la direttiva riguarda anche gli scambi di azioni che coinvolgono soci la cui residenza fiscale si trova al di fuori dell'Unione europea, il che dovrebbe contribuire ad estenderne l'applicazione. I gruppi di società non esclusivamente CE possono partecipare alle ristrutturazioni a condizione che i loro membri europei usufruiscano di un riporto dell'imposizione sulle plusvalenze risultanti. A parte questa considerazione specifica, la proposta dovrebbe risultare vantaggiosa per tutte le zone geografiche della Comunità.

3. Precisare gli obblighi imposti alle imprese per conformarsi alla proposta

Non vengono imposti alle imprese nuovi obblighi od oneri fiscali.

4. Definire la prevedibile incidenza economica della proposta

- sull'occupazione
- sugli investimenti e sulla creazione di nuove imprese
- sulla competitività delle imprese

La proposta intende migliorare ed estendere il riporto dell'imposizione previsto per le plusvalenze risultanti dalle ristrutturazioni. Un maggior numero di entità e di gruppi di imprese beneficerà di questo regime fiscale neutro. Oltre ad inserire gli "split-off" nel campo di applicazione della direttiva, si specifica che essa copre anche la trasformazione delle filiali in consociate e le operazioni a cui partecipano, in quanto soci delle società interessate, residenti extra-UE. Anche i metodi adottati a tal fine risulteranno più efficaci, perché si eviterà la duplice imposizione economica legata ai conferimenti d'attivo e agli scambi di azioni. Un'applicazione più uniforme della legislazione fiscale comunitaria rappresenta inoltre un importante passo avanti per ridurre i costi di adeguamento e rendere più efficace l'imposizione delle società nell'Unione europea.

I vantaggi del regime fiscale neutro previsto dalla direttiva vengono estesi alla SE e alla SCE. Tali disposizioni contribuiranno alla creazione e alla gestione di società di dimensione europea, senza gli ostacoli causati dalla disparità e dalla limitata applicazione territoriale delle disposizioni nazionali del diritto societario e del diritto tributario. La proposta consentirà il trasferimento della sede sociale, in circostanze ben precise, in regime fiscale neutro e impedirà che i vantaggi propri dello statuto della SE e dello statuto della SCE siano sminuiti da un ostacolo fiscale.

Si eliminerà così gran parte degli ostacoli fiscali per le società dell'UE. Garantendo il riporto dell'imposizione degli utili derivanti dalle riorganizzazioni aziendali internazionali, la direttiva può riequilibrare l'imposizione delle attività interne e transfrontaliere migliorando al tempo stesso le decisioni sull'ubicazione degli investimenti. Il fatto che le decisioni degli investitori mondiali non siano più influenzate dagli attuali ostacoli tariffari contribuirà a ridurre i costi di capitale.

La riduzione degli svantaggi e delle distorsioni derivanti dall'eterogeneità delle disposizioni tributarie nazionali attraverso un regime fiscale comune consistente nel riporto dell'imposizione favorirà le nuove iniziative in campo aziendale.

Le imprese europee potranno procedere a riorganizzazioni ambientali redditizie senza gli attuali oneri fiscali, con un miglioramento della loro competitività dovuto anche alle decisioni più oculate in materia di investimenti. Verrà ridotto altresì lo spreco di risorse legato alla doppia imposizione economica.

Il miglioramento del clima imprenditoriale dovrebbe incidere positivamente sulla creazione di posti di lavoro e sulla lotta alla disoccupazione.

5. Indicare se la proposta contiene misure destinate a tener conto della situazione specifica delle piccole e medie imprese (minori o diverse esigenze , ecc.)

La proposta contiene disposizioni che estendono il campo d'applicazione della direttiva a società non basate su capitale. Verrà quindi contemplato un maggior numero di piccole e medie imprese che di norma non adottano la forma di società basata su capitale.

CONSULTAZIONE

6. Elencare le organizzazioni consultate in merito alla proposta ed esporne le principali osservazioni.

Il testo della presente proposta è frutto di lunghe consultazioni. Da un lato, le iniziative avviate in seguito alla precedente proposta di modifica della direttiva sulle fusioni (COM(93) 293 def.) si basavano sulle conclusioni del comitato Ruding²⁴ e sulla comunicazione della Commissione del 26 giugno 1992 al Consiglio e al Parlamento, presentata in seguito alle conclusioni del comitato Ruding²⁵.

Inoltre, le modifiche di più vasta portata contenute nel testo proposto sono frutto di discussioni tra esperti fiscali internazionali, delegazioni tecniche degli Stati membri e servizi della Commissione. Lo studio sull'imposizione delle società è stato la principale fonte d'ispirazione di questo processo legislativo. Tale studio è stato realizzato dai servizi della Commissione sulla base di discussioni con due gruppi di esperti e della documentazione da essi fornita. I gruppi di esperti erano costituiti da fiscalisti altamente qualificati del mondo accademico (università ed istituti di ricerca) e da rappresentanti delle imprese.

Il processo si è concluso con incontri con gli Stati membri nell'ambito di un gruppo di lavoro presieduto dalla Commissione, che ha esaminato gli aspetti tecnici degli elementi contenuti nella proposta.

La presente proposta è quindi frutto delle delibere di tutti i suddetti esperti, dell'analisi dei servizi della Commissione e di una valutazione delle riflessioni e delle preoccupazioni dei responsabili nazionali in materia di politica fiscale.

²⁴ Relazione del comitato di esperti indipendenti sull'imposizione delle società, marzo 1992.
²⁵ SEC(92) 1118 def.